S E N T E N Z A
N°
–
Fasc. N°
Cron.
N°

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SETTIMA CIVILE

Composto dagli Ill.mi Signori:

Dott. C. CASTELLANI PRESIDENTE
Dott. M. ARISIO GIUDICE
Dott. A. DE MAGISTRIS GIUDICE rel.

Ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. ../.. R.G./F
avente per oggetto: **cessazione degli effetti civili del matrimonio,**
promossa da:

P. P.
elettivamente domiciliato in Torino .. presso lo studio dell'avv. .. che lo rappresenta e difende per procura in atti.

PARTE ATTRICE

contro

C. E. C.
elettivamente domiciliata in .. presso lo studio dell'avv. .. che la rappresenta e difende per procura in atti.

PARTE CONVENUTA

P. L.
elettivamente domiciliato in .. presso lo studio dell'avv. .. che la rappresenta e difende per procura in atti.

TERZO INTERVENUTO

e con l'intervento del Pubblico Ministero

Collegio delli 26.9.2016

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice

Come da memoria ex art 183 co 6 nn. 1 e 2 c.p.c.

Per il convenuto

Come da memoria ex art. 166 e 167 c.p.c. del 16.9.2014

Per il terzo intervenuto

Come da comparsa di costituzione del 1.4.2015

Per il P.M.

Accogliersi la domanda proposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I signori P. P.e C. E. C. contraevano matrimonio con rito concordatario in Torino in data 11.8.1986.

L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n.., parte seconda, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986).

Dal matrimonio è nato un figlio maggiorenne.

I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 1.10.2008 omologata in data 8.10.2008 dal Tribunale di Torino.

Con ricorso depositato il 5.2.2014 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74. Inoltre evidenziava che rispetto al momento della separazione aveva subito una contrazione delle proprie entrate in quanto si era dimesso dalla carica di amministratore delegato delle società B. Y. spa e controllate, successivamente ammesse al concordato preventivo e dalle quali non ricavava più alcun reddito. Per contro la moglie convenuta era titolare di oltre un milione di euro investiti e di beni immobili siti in Torino e Nichelino e Noli,

oltre ad essere assegnataria della casa coniugale. Analogamente evidenziava che il figlio maggiorenne L. da oltre un anno lavorava come personal trainer, istruttore di ginnastica posturale e preparatore atletico e sportivo. Aveva in passato ricevuto numerosi doni dal padre, auto e moto, ed era titolare della nuda proprietà dell'ex casa coniugale e di un alloggio nei pressi di Roma. Dal 2013 aveva poi definitivamente abbandonato gli studi. Chiedeva pertanto l'azzeramento dell'assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio.

Si costituiva in giudizio la convenuta la quale non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma evidenziava come i coniugi avessero tenuto un elevato tenore di vita in costanza di matrimonio e come il ricorrente avesse fornito informazioni non veritiere circa la propria condizione economica attuale che gli consentiva, ancora, di tenere un elevatissimo tenore di vita. Infatti egli produceva olio nei dintorni di Roma e lo metteva in vendita senza licenza, percepiva affitti dai numerosi immobili di sua proprietà. Per contro essa convenuta percepiva, oltre all'assegno di mantenimento pari ad euro 2000 al mese, ulteriori 2300 euro da investimenti e affitti. Contestava poi che il figlio L. svolgesse attività lavorativa, in quanto doveva ancora ottenere il titolo di personal trainer per il conseguimento del quale stava frequentando un corso.

Chiedeva, pertanto, l'aumento dell'assegno divorzile ad euro 2500 e la conferma dell'assegno per il figlio L. di euro 1500 mensili.

Avanti al Presidente del Tribunale le parti comparivano ed il presidente esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione.

Il Presidente, con ordinanza in data 4.6.2014, ordinava il passaggio alla fase istruttoria disponendo, a carico del ricorrente, un assegno di euro 1500 quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne e di euro 2000 quale assegno di divorzio.

Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed integrava le sue difese e la parte convenuta si costituiva, non si opponeva alla domanda di divorzio, ma chiedeva, in principalità, l'aumento del contributo al suo mantenimento ad euro 2500 mensili.

Con autonomo atto di intervento si costituiva in giudizio il figlio L., maggiorenne, il quale domandava la corresponsione di un assegno mensile di euro 1500 quale contributo del padre al suo mantenimento.

Dopo aver svolto attività istruttoria con escussione di testi e indagini di Polizia Tributaria, all'udienza del 25.5.2016, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Il Tribunale ritiene che il ricorso possa essere accolto, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, come successivamente modificata.

E' provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.

La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre tre anni a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.

Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.

E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.

Quanto alle ulteriori richieste deve confermarsi il provvedimento presidenziale.

<u>Sul contributo al mantenimento del figlio.</u>

Con autonomo atto di intervento il figlio maggiorenne L. di anni 24 ha domandato la corresponsione di un assegno di mantenimento nella misura già determinata di euro 1500 lamentando l'assenza di rapporti con il padre il quale non provvedeva in alcun modo al suo mantenimento in via diretta. Egli ha sostenuto di voler riprendere gli studi interrotti nel 2013 (quarta liceo scientifico) e di aver conseguito nel 2014 l'abilitazione al 1° livello di personal trainer ma di essere disoccupato.

L'intervento del figlio maggiorenne nel giudizio di divorzio è ammissibile secondo la giurisprudenza di legittimità. Infatti secondo la interpretazione migliore dell'art 337 septies c.c., fondata anche sulla collocazione sistematica della norma precedente di analogo tenore (art 155 quinquies c.c.) all'interno della disciplina della separazione, la disposizione richiamata attribuisce il diritto alla percezione dell'assegno quale regola generale e in via prevalente al figlio maggiorenne e, solo in ipotesi residuali,

un diritto *iure proprio* al genitore convivente. Speculare al riconoscimento del diritto è il riflesso processuale della legittimazione ad agire e dell'ammissibilità dell'intervento. La sentenza della Corte di Cassazione del 19.3.2012 n. 4296 ha innovato rispetto alla giurisprudenza precedente, in quanto ha riconosciuto il diritto del figlio maggiorenne ad intervenire nel giudizio di separazione e di divorzio. Il ragionamento della Suprema Corte riguarda l'ammissibilità dell'intervento che assolve ad una funzione di ampliamento del contradditorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all'entità e al versamento anche in forma ripartita del contributo al mantenimento sulla base di una disamina delle istanze dei soggetti interessati. A tal fine si rileva che è sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamento implicante l'opportunità del *simultaneus processus*. L'art 105 c.p.c viene interpretato nel senso che la domanda dell'interveniente deve presentare una connessione o un collegamento con quella delle altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale tale da giustificare il *simultaneus processus*.

Conseguenza di tale principio di diritto è il riconoscimento dell'intervento adesivo autonomo (quando fa valere un proprio diritto nei confronti di una delle parti) del figlio maggiorenne e dell'intervento adesivo dipendente (quando si limiti a sostenere le ragioni di una delle parti di norma il genitore convivente).

Nel caso all'esame del Collegio il figlio L. aderisce alla domanda della madre convenuta nei confronti del padre ricorrente limitatamente all'assegno di mantenimento per sé esercitando, quindi, un intervento adesivo dipendente che è sempre ammissibile (art 268 c.p.c.), non ampliando in alcun modo il *thema decidendum*.

Nel merito occorre rilevare che è provato che il figlio L. ventiquattrenne, convivente con la madre, non studia, avendo interrotto il liceo scientifico al quarto anno. Risulta aver conseguito il titolo di personal trainer di primo livello nel maggio 2014. Non è contestata l'attività svolta, dal marzo 2016, per Remax (agenzia "l'immobiliare italiana") quale tirocinante al fine di conseguire il patentino da mediatore immobiliare.

Ritiene il Collegio che il dato più rilevante, per valutare la raggiunta autosufficienza economica (o una condizione analoga del figlio maggiorenne che secondo

l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità esclude il diritto a percepire l'assegno) sia l'interruzione degli studi superiori da parte di L. al quarto anno seguita da alcuni anni durante i quali ha conseguito, dapprima, il diploma di personal trainer, poi, ha intrapreso un corso per ottenere la licenza per la somministrazione dei cibi ed, infine, ha frequentato un corso da someiller (cfr interrogatorio libero P. L.) ed, oggi, sta conseguendo il titolo di mediatore immobiliare lavorando per Remax spa. Tuttavia egli è definitivamente uscito dalla scuola da un periodo di tempo tale da lasciar ritenere che non riprenderà più gli studi ed è inserito stabilmente nel modo del lavoro, sebbene non sia noto il compenso ricevuto prima quale istruttore di ginnastica ed ora quale mediatore. Tale condizione di lavoratore, seppure in tirocinio, impone di valutare se la non raggiunta autosufficienza economica sia da imputare alla sua colpevole inerzia. Nel caso di specie l'onere probatorio incombe sul ricorrente onerato dell'assegno "il quale dovrà provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di una attività economica retribuita dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso.." (Cass.n. 23673/2006).

Rileva il Tribunale che il decorso del tempo e l'avanzare dell'età del figlio incide, però, sulla ripartizione dell'onere della prova tra le parti in quanto nella valutazione circa la raggiunta autosufficienza economica il giudice potrà avvalersi di presunzioni di cui si avvantaggia il genitore richiedente la revoca spostando così il carico probatorio sul figlio (o sul genitore convivente che resiste alla richiesta di azzeramento) il quale dovrà provare la non colpevolezza dell'inerzia o la giustezza, in quanto non confacente alle attitudini al percorso di studi o alle aspettative, del rifiuto di svolgere una qualche attività lavorativa.

Nel caso in esame L., che conseguito solo la licenza media, è passato da una attività lavorativa all'altra, personal trainer, corso da ristoratore o someiller e agente immobiliare, senza soffermarsi in modo serio e continuativo su una sola di esse che gli consentisse, quanto meno, un inizio di autonomia. Tale condotta consente di addebitare alla sua responsabilità la condizione di non ancora raggiunta autosufficienza economica poiché egli non ha provato, nel corso del presente

giudizio, che l'impossibilità di proseguire un percorso lavorativo serio si sia verificata per ragioni al lui non imputabili

L'assegno di mantenimento per il figlio L. va pertanto revocato con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza.

L'assegnazione della casa coniugale.

La domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla convenuta va respinta, non sussistendo più il presupposto della convivenza con figli minori o maggiorenni non autosufficienti. Ne consegue la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, sebbene la domanda sia stata formulata dal ricorrente solo con la memoria ex art 183 co 6 n. 1 c.p.c., poiché questa è conseguenza diretta del rigetto della domanda di assegnazione della casa formulata dalla convenuta..

L'assegno divorzile.

Il ricorrente chiede l'azzeramento dell'assegno di divorzio di euro 2000 come stabilito in fase presidenziale a conferma dell'assegno di mantenimento che le parti avevano concordato nel 2012 in riduzione di un precedente assegno di euro 4000.

La convenuta chiede l'aumento dell'assegno ad euro 2500 al mese.

Il ricorrente è disoccupato dopo aver svolto attività imprenditoriale di intermediazione nell'ambito del credito finalizzato alle compravendite immobiliari. Con la crisi del settore immobiliare la società è stata posta in concordato preventivo nel 2011 e poi liquidata. Egli è quindi privo di reddito da lavoro ma percepisce canoni di locazione per oltre 19.000 euro (cfr indagini di Polizia Tributaria) in quanto proprietario di numerosi immobili in Torino, Roma, Marcellina, Nichelino e Spotorno. Le dichiarazioni dei redditi in atti evidenziano canoni di locazione percepiti per euro 12920.

Le produzioni documentali evidenziano conti correnti con saldi complessivi di euro 1.187.339 di cui 1.159.109 investiti in vari strumenti finanziari al maggio 2014 (doc 13 ricorrente).

La convenuta è casalinga ed è, quindi, priva di reddito da lavoro ma percepisce canoni di locazione per oltre 12000 euro (cfr indagini di Polizia Tributaria) in quanto proprietaria di immobili in Torino e Nichelino. Le dichiarazioni dei redditi in atti evidenziano canoni di locazione percepiti per euro 16959.

Le produzioni documentali evidenziano conti correnti vari con saldi complessivi di euro 920.000 in banca Leonardo (dei quali 830.946 investiti in strumenti finanziari) al gennaio 2015 (cfr documento 7 convenuta).

E' pertanto evidente che i redditi più rilevanti dei coniugi non derivino né dall'attività lavorativa nè dalla locazione degli immobili di proprietà, sebbene la convenuta abbia realizzato, negli ultimi tempi, alcune compravendite che hanno certamente aumentato la disponibilità di risorse da investire in strumenti finanziari.

La sensibile differenza dei patrimoni tra i coniugi, sia sotto il profilo degli investimenti immobiliari sia sotto il profilo degli investimenti mobiliari, induce a ritenere sussistente il diritto all'assegno di divorzio.

La convenuta afferma, in comparsa costitutiva, di percepire tra affitti e rendimenti circa 2300 euro al mese.

Le entrate del ricorrente sono rappresentate, oggi, dai canoni di locazioni e dai rendimenti finanziari. Al momento della separazione egli era titolare di un compenso di amministratore delegato della B. Y. P. srl e percepiva un reddito lordo di euro 167.648 all'anno. Successivamente la società è stata messa in liquidazione ed ammessa al concordato preventivo nel luglio 2013 unitamente alle altre società del gruppo facenti capo alla B. Y. spa. Nell'accordo transattivo del 2013 i soci, tra i quali il sig P., hanno rinunciato ai dividendi maturati e non ancora incassati (punto 4.1.4. dell'accordo transattivo tra i soci e UBI banca).

Le vicende societarie descritte si presentano molto complesse, tuttavia si può affermare che, dalla documentazione prodotta, i redditi del ricorrente risultano effettivamente ridotti rispetto alla separazione non potendo egli contare sulle entrate derivanti dall'attività di amministratore delegato precedentemente svolta. Rispetto poi all'accordo del 2012, che ha portato alla modifica delle condizioni di separazione con conseguente riduzione dell'assegno da 4000 ad euro 2000 al mese, è sopravvenuta la rinuncia del sig P. ai dividendi. Tuttavia occorre rilevare che, contrariamente a quanto da egli sostenuto, la predetta rinuncia riguarda solo i dividendi già maturati a quella data mentre nulla si dice circa i dividendi futuri ("..le parti rinunciano ai dividendi maturati e non ancora incassati relativi alle rispettive partecipazioni detenute nella società"). Il sig P. risultava alla data dell'accordo

transattivo detenere il 6,9% delle azioni della società B. Y. spa e non risulta avere alienato la quota. Si deve pertanto ritenere che egli percepisca utili dalla predetta società, ancora attiva come intermediario di UBI Banca, in misura non accertata posto che le dichiarazioni da lui prodotte arrivano al 2013.

Conclusivamente si ritiene di confermare l'assegno di mantenimento per la moglie sebbene in una misura lievemente ridotta rispetto a quella già determinata poiché ella è titolare di un patrimonio mobiliare ed immobiliare di notevole entità. La riduzione ad euro 1500 al mese si giustifica nell'ottica di integrare l'autosufficienza economica della convenuta per adeguarla alle condizioni di vita tenute in costanza di matrimonio. Infatti, da un lato, occorre tener conto dell'importante assegno concordato tra le parti al momento della separazione (euro 4000) e al momento della sua riduzione (euro 2000), circostanza che non può non incidere sul *quantum* dell'assegno divorzile, dall'altro, occorre valorizzare le risultanze dell'accertamento, compiuto, solo con il presente giudizio, della reale entità del patrimonio della signora C., che consente di affermare, almeno in parte, l'autosufficienza economica della stessa. Appare pertanto congrua la misura di un assegno di euro 1500 al mese, a titolo di assegno di divorzio tenuto complessivamente conto del patrimonio e del reddito delle parti, della durata del matrimonio e dell'elevato tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza del rapporto di coniugio come emerge dalle spese sostenute e dalla quantificazione dell'assegno in sede di separazione consensuale.

Le spese sono compensate tra le parti P. P.– C. E. C. in ragione della reciproca soccombenza mentre sono poste a carico del P. L. per la quota riferibile alla domanda di assegno per il figlio maggiorenne.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori P. P. e C. E. C., trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.

Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.

Respinge la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla sig.ra C. E. C. e per l'effetto ne dispone la revoca;

Dispone che il sig. P. P. corrisponda a titolo di assegno di divorzio, alla sig.ra C. E. C., entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 1500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;

Rigetta la domanda di P. L. e di C. E. C. di assegno di mantenimento per il figlio con revoca dell'assegno da mese successivo al deposito della seguente sentenza.

Compensa tra le parti P. P. e C. E. C. le spese di lite.

Condanna P. L. a rifondere a P. P. le spese di lite che liquida in euro 2810 (di cui euro 810 per fase studio, euro 600 per fase istruttoria ed euro 1400 per fase decisionale) oltre IVA e CPA, rimborso forfetario al 15% ed accessori di legge;

Così deciso nella Camera di Consiglio della settima sezione civile del Tribunale di Torino in data 26.9.2016

IL PRESIDENTE

Cesare CASTELLANI

IL GIUDICE ESTENSORE

Andrea DE MAGISTRIS